

Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Armando Álvarez/Commissione

(Causa T-78/06)

(2006/C 121/24)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armando Álvarez, S.A. (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: E. Garayar e A. García Castillo, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;
- annullare la decisione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., nella pratica COMP/F/38.354, nei limiti in cui concerne l'attribuzione di responsabilità alla Armando Álvarez, S.A.;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese sostenute dalla Armando Álvarez, S.A., nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha per oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def. nella pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, tra altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE avendo partecipato nel periodo 1991-2002, ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Spagna e in Francia. Per queste violazioni la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in solido con l'impresa Plásticos Españoles, S.A.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere l'erronea valutazione dei fatti, e la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché dei diritti della difesa da parte della Commissione.

Ricorso presentato il 16 marzo 2006 — Studio Bichara e.a./Commissione

(Causa T-86/06)

(2006/C 121/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Studio Bichara s.r.l., Riccardo Bichara e Maria Proietti (Roma-Italia) [Rappresentanti: Avv.ti M. Pappalardo, M.C. Santacroce]

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee

Conclusioni del ricorrente

- accertare la responsabilità extracontrattuale della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea nonché la responsabilità extracontrattuale dell'OLAF in relazione al Progetto n. 8. ACP.PNG.003;
- condannare la Commissione e l'OLAF al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento irregolare nel corso dell'esecuzione del Progetto n. 8.ACP.PNG.003 quantificabili in 5 884 873,99 euro;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei danni che avrebbe subito la società ricorrente, una società italiana di progettazione che ha operato per anni nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione Europea, a causa di una condotta tenuta dai funzionari della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea, e dell'Ufficio europeo per la lotta Anti-frode (OLAF), in relazione all'appalto di servizi n. 8. ACP.PNG.003, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo.

Viene ricordato a questo riguardo che nel dicembre 1999, la società ricorrente si aggiudicò l'appalto in questione, per la progettazione di opere di miglioramento di 9 istituti scolastici situati in varie regioni della Papua Nuova Guinea.

La società ricorrente, considera, insieme ad altre due ricorrenti, che nella fattispecie esisterebbe responsabilità extracontrattuale della Comunità:

- per effetto dell'indebita ingerenza della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea nel rapporto contrattuale esistente tra lo Studio Bichara ed il Governo locale riguardo all'appalto di servizi in oggetto. Tale ingerenza avrebbe costretto la società ricorrente a risolvere prematuramente il contratto, facendo venir meno ogni possibilità di composizione amichevole della controversia tra le parti contrattuali,
- per effetto della condotta adottata dall'OLAF nell'ambito delle indagini OF/2002/0261 e OF/2002/0322. Tale condotta sarebbe da considerarsi contraria sia al dovere dell'OLAF di svolgere le proprie indagini in piena indipendenza anche rispetto alla Commissione europea, sia ai principi di giustizia, imparzialità e presunzione di innocenza nei confronti dei soggetti indagati.

Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Gargani/Parlamento

(Causa T-94/06)

(2006/C 121/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Giuseppe Gargani (Morra de Sanctis, Italia) [Rappresentante: avv. W. Rothley]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che il convenuto, con la decisione di presentare osservazioni nel procedimento pregiudiziale C-305/05, pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ha violato l'art. 121 del suo regolamento interno;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso si contesta il fatto che il Presidente del Parlamento europeo, in rappresentanza della detta Istituzione, ha presentato nel procedimento C-305/05, osservazioni ai sensi

dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Secondo il ricorrente tali osservazioni sarebbero state presentate senza una corrispondente approvazione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo e senza la pronuncia di una decisione da parte dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo.

A fondamento del ricorso il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 121 del regolamento interno del Parlamento europeo.

Ricorso presentato il 30 marzo 2006 — Phildar/UAMI

(Causa T-99/06)

(2006/C 121/27)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Phildar SA (Roubaix, Francia) [Rappresentante: avv. E. Baud]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commercial Jacinto Parera SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2006, procedimento R 245/2004-2;
- in via subordinata, qualora il Tribunale decida di non annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2006, procedimento R 245/2004-2, rimettere la questione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per valutare l'opposizione all'accoglimento della domanda di registrazione del marchio comunitario «FILDOR», n. 831 834, in particolare sulla base del precedente marchio denominativo francese «FILDOR», n. 744 927, posseduto dalla ricorrente;
- condannare il convenuto, ed eventualmente l'interveniente, alle spese.